

STUDIO LEGALE AVVOCATO GLORIA DE MARCO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE E PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Udine, 16 settembre 2021

Spettabile
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
In persona del Direttore Generale p.t.
VIA PEC: asufc@certsanita.fvg.it

Si formula la presente in nome e per conto dello S.N.A.M. I. in persona del Presidente Provinciale di Udine, dottor Stefano Vignando per contestare quanto segue.

- Con Decreto del Direttore Generale n. 522 del 7.5.2021, l'Azienda individuava all'interno dei territori di competenza di alcuni Distretti Sanitari le sedi "primarie" di Udine, Tarvisio e Gemona del Friuli e quelle "secondarie" di Pontebba Moggio Udinese e Tavagnacco;
- Determinava, inoltre, che i medici assegnatari dei turni di Continuità Assistenziale delle individuate "sedi secondarie", in caso di carenza di copertura dei turni presso le rispettive "sedi primarie", svolgano la loro funzione presso le "sedi primarie";
- Disponeva infine, che qualora il turno SCA si svolgesse solo nelle "sedi primarie", la copertura sanitaria venisse estesa anche nelle sedi secondarie, le quali sarebbero rimaste chiuse con deviazione di chiamate presso le "sedi primarie".

Pur rispettando le esigenze sociali per le coperture funzionali dei servizi indicati e non negandone la necessità, lo S.N.A.M.I. evidenzia come le disposizioni aziendali di cui sopra si appalesano illegittime in quanto determinate senza la necessaria partecipazione e condivisione della rappresentanza sindacale dei MMG convenzionati e quindi assunte unilateralmente dall'ASUFC, in aperto contrasto con l'accordo nazionale vigente e dell'AIR DGR 1718/2019 e nelle more dell'adozione del regolamento per la reperibilità SCA di cui al Comitato Aziendale dell'8 aprile 2021.

Inoltre si evidenzia come ad oggi siano rimaste del tutto inevase le richieste di chiarimenti esposte dal Sindacato qui rappresentato e volte a contestare l'ennesimo illegittimo provvedimento emesso da Codesta Azienda in quanto affatto rientrante nella sfera delle incombenze istituzionali dei MMG previste dagli artt. 62, comma 1 e 67 commi 1, 2, e 3 dell'ACN vigente.

Tutto quanto sopra premesso, evidenziando che la condotta tenuta dall'Azienda in indirizzo si appalesa come unilaterale ordine di servizio mai applicabile ai Medici di Medicina Generale convenzionati e sul solco già tracciato della giurisprudenza di merito locale (sentenza n. 44/2018 del Tribunale di Gorizia,

sentenza Tribunale di Trieste di data 19.10.2020, sentenza del Tribunale di Udine di data 27.1.2021, sentenza del Tribunale di Pordenone di data 21.4.2021) , e che la Sindacato ivi rappresentato sono giunte numerose segnalazione di assistiti che non intendono sottostare a tali illegittimi ordini di servizio, si

DIFFIDA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, dall'impiegare i MMG convenzionati per il servizio di continuità assistenziale in ambiti e modalità diverse da quelle istituzionali in mancanza di accordi aziendali all'uopo concordati ovvero senza la preventiva negoziazione con le OO.SS., con immediata disapplicazione del Decreto assunto e nella presente indicato.

Per contro si

INVITA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Friuli Centrale a ritirare il provvedimento indicato nella presente.

In difetto, il Sindacato S.N.A.M.I agirà senza ulteriore indugio avanti all'Autorità Giudiziale Competente per la repressione della evidente concotta antisindacale posta in essere da Codesta Azienda datoriale e con la segnalazione delle reiterate illegittime condotte - già dichiarate dai Tribunali locali - anche alle competenti Autorità Penali e di controllo del buon operato delle Pubbliche Amministrazioni.

Distinti saluti.


Avv. Gloria De Marco